

Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli *Patrocinanti in Cassazione* -  
Avv. Aldo Ritacco  
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana - Avv. Valentina Paolini  
Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Lorenzo Tardella  
Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Francesca Di Napoli - Avv. Laura Dionisi - Avv. Silvia Calderoni - Avv. Giuliana Rando - Avv. Sofia Guerrieri

## AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

### RICORSO

La Dott.ssa Elisabetta De Santis nata a Roma l'8.7.1969 CF: DSNI.BT69JL48H501Q, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Damizia, CF. DMZ MRS 60R 63I 669K pec. [mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org) e dell'Avv. Annamaria Vitelli, C.F. VTL NMR 77L 53L182P, pec: [annamariavitelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:annamariavitelli@ordineavvocatiroma.org), per entrambe fax 06.3723198, che la rappresentano e difendono giusta procure in calce al presente atto;

### CONTRO

L' **Istituto Nazionale di Statistica**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, fax . 06 47885133 - 06 47888088 pec: [protocollo@postacert.istat.it](mailto:protocollo@postacert.istat.it) (estratta dall'Indice IPA), anche nel domicilio presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12, - PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) (estratta nel registro PPAA);

**nei confronti**, per quanto occorre, in qualità di controinteressata di:

**Ferruzzi Concetta**, all'indirizzo PEC: [concetta.ferruzzi@pec.it](mailto:concetta.ferruzzi@pec.it) estratta dal Registro INI-PEC

### AVVERSO

la **Deliberazione dell'Istituto Nazionale di Statistica DOP/657/2021 del 09/09/2021**, nella parte in cui all'art. 1 DELIBERA "E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-TEC-2018):

#### AREA A

Terracina Susanna	92
Gandolfo Marina	90,8
Casale Daniela	85
Ferruzzi Concetta	83,3

<i>Marsili Marco</i>	80,1
<i>AREA B</i>	
<i>Bruno Giancarlo</i>	95,6
<i>Polidoro Federico</i>	94,2
<i>Coniglio Rosalia</i>	92,2
<i>Cappella Marisa</i>	89,3
<i>Ferruzzi Concetta</i>	89
<i>De Santis Valerio</i>	88,6
<i>Ranaldi Rita</i>	87,6
<i>Arosio Fabrizio Maria</i>	87,1
<i>Pileggi Patrizia</i>	85,4
<i>Cangialosi Donatella</i>	84,9 20.09.1971
<i>Salomone Alda Anna Maria</i>	84,9
<i>Valentini Alessandro</i>	83,9
<i>Reale Alessandra</i>	83,7
<i>Oropallo Filippo</i>	82,6
<i>Mirto Anna Pia Maria</i>	82,5
<i>Marsili Marco</i>	82,1"

ed altresì, nella parte in cui non include la Dott.ssa Elisabetta De Santis nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi 4 posti a tempo indeterminato per il profilo di Dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice identificativo DIR-TEC-2018) Area A ed Area B.

E nella parte in cui all'art. 2 DELIBERA:

*“Sono dichiarati vincitori del concorso in premessa:*

*AREA A*

*Terracina Susanna*

*Gandolfo Marina*

*AREA B*

Polidoro Federico”

ovvero nella parte in cui non include la Dott.ssa Elisabetta De Santis tra i vincitori del concorso dell'Area A ed Area B;

Avverso ogni atto presupposto e tra questi la “*scheda di valutazione dei titoli*” della Dott.ssa Elisabetta De Santis e relativo verbale contenente i criteri di valutazione degli stessi, ove esistente;

Avverso l'elenco dei candidati ammessi al colloquio del “*concorso pubblico, per titoli ed esame, a 4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale (deliberazione DOP/865/2018 del 3/8/2018)*”- nota commissione n. 2045036/21 del 11/06/2021 ove si legge:

Area A) - Strategia	<del>NOME</del>	DATA
COGNOME	COLLOQUIO	COLLOQUIO
GANDOLFO	MARINA	7 LUGLIO 2021 – ORE 9.00
TERRACINA	SUSANNA	7 LUGLIO 2021 – ORE 10.00
CASALE	DANIELA	7 LUGLIO 2021 – ORE 10.30
FERRUZZI	CONCETTA	7 LUGLIO 2021 – ORE 11.00
MARSILI	MARCO	7 LUGLIO 2021 – ORE 11.30
Area B) – Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica	NOME	DATA
COGNOME		COLLOQUIO
CENTRA	MARCO	7 LUGLIO 2021 – ORE 14.30

<b>SALOMONE</b>	ALDA ANNA MARIA	7 LUGLIO 2021 – ORE 15.30
<b>PILEGGI</b>	PATRIZIA	7 LUGLIO 2021 – ORE 16.00
<b>CAPPELLA</b>	MARISA	7 LUGLIO 2021 – ORE 16.30
<b>BRUNO</b>	GIANCARLO	7 LUGLIO 2021 – ORE 17.00
<b>CONIGLIO</b>	ROSALIA	7 LUGLIO 2021 – ORE 17.30
<b>OROPALLO</b>	FILIPPO	8 LUGLIO 2021 – ORE 8.30
<b>RANALDI</b>	RITA	8 LUGLIO 2021 – ORE 9.30
<b>VALENTINI</b>	ALESSANDRO	8 LUGLIO 2021 – ORE 10.00
<b>DE SANTIS</b>	VALERIO	8 LUGLIO 2021 – ORE 10.30
<b>FERRUZZI</b>	CONCETTA	8 LUGLIO 2021 – ORE 11.00
<b>MARSILI</b>	MARCO	8 LUGLIO 2021 – ORE 11.30
<b>MIRTO</b>	ANNA PIA MARIA	8 LUGLIO 2021 – ORE 14.30
<b>REALE</b>	ALESSANDRA	8 LUGLIO 2021 – ORE 15.30
<b>AROSIO</b>	FABRIZIO MARIA	8 LUGLIO 2021 – ORE 16.00
<b>POLIDORO</b>	FEDERICO	8 LUGLIO 2021 – ORE 16.30
<b>CANGIALOSI</b>	DONATELLA	8 LUGLIO 2021 – ORE 17.00

nella parte in cui non include la Dott.ssa De Santis tra gli ammessi al colloquio.

Avverso, occorrendo, il verbale n. 3 della Commissione esaminatrice- ISTAT protocollo generale 2043856/2021 del 10/06/2021.

Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto.

#### Premesso che

- La Dott.ssa De Santis, laureata in ingegneria elettronica conseguita presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza e titolare di ulteriori pertinenti titoli di studio, quali master nell'ambito dell'Ingegneria dell'Impresa, con riferimento ai quali ha ottenuto anche premi per l'eccellenza dei risultati professionali, quale nel 2009 il Master Executive Award.
- La Dott.ssa De Santis ha prestato la sua attività lavorativa presso la Ericsson Telecomunicazioni Spa dal gennaio 2001, ricoprendo all'interno di detta società ruoli di responsabilità di coordinamento e di direzione via via più complessi ed importanti, di cui meglio si dirà nel proseguo del ricorso.
- La Dott.ssa De Santis, è stata assunta dall'ISTAT, in qualità di vincitrice del concorso bandito dall'Istat con deliberazione n. 1058/PER del 28 dicembre 2011 a n. 11 posti per il profilo di primo tecnologo di secondo livello professionale, divisi per diverse aree e, tra queste, un posto per l'Area Organizzazione, giusta graduatoria approvata con deliberazione 461 del 02 agosto 2016 ove la stessa risultava collocata al primo posto.
- L'Istat con deliberazione DOP/856/2018 del 03 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, "Concorsi ed esami", del 10 agosto 2018 n. 63 bandiva un concorso pubblico, per titoli ed esame, a complessivi **4 posti a tempo indeterminato per il profilo di dirigente tecnologo di primo livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica** (codice identificativo DIR- TEC- 2018); il bando veniva poi modificato con le deliberazioni DOP/936/2018 del 27 agosto 2018 e DOP/972/2019 del 17 settembre 2019 di riapertura dei termini a seguito del superamento della clausola originaria del bando che prevedeva, a pena di esclusione, la possibilità di presentare la domanda di partecipazione per una sola area concorsuale.
- La Dott.ssa De Santis partecipava al concorso per cui è causa per i posti banditi per entrambe le aree concorsuali: Area A) Strategia; Area B) Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica.
- L'art. 5 del bando di concorso avente ad oggetto "valutazione dei titoli" ha previsto, tra l'altro che il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti così divisi: titoli massimo 75 punti, colloquio massimo 25 punti. L'art. 6 dello stesso bando, avente ad oggetto "colloquio" al comma 1 ha previsto che *"sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 60/75."*
- Con deliberazione DOP/538/2020 del 21 maggio 2020, è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*;
- A seguito della trasmissione della nota della commissione n. 2045036/21 del 11/06/2021 veniva pubblicato dell'elenco dei candidati ammessi al colloquio del concorso per entrambe le Aree e, per entrambe, non compariva la ricorrente.

- A seguito di ciò, nulla veniva comunicato alla ricorrente: né il punteggio riportato per i titoli valutati, né la scheda contenente la valutazione dei suoi titoli.
- Al contempo, la scheda di valutazione dei titoli, i giudizi ivi riportati e la votazione, non poteva essere acquisito dalla ricorrente mediante accesso agli atti in quanto espressamente precluso dall'art. 11 del bando di concorso ove così si dispone "l'accesso alla documentazione attinente alla procedura concorsuale è differito fino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 8, comma 3, del presente bando."
- Con nota n. 2203378/21 del 14 luglio 2021, la suddetta Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali e la graduatoria finale di merito relativa ad entrambe le aree in cui non risulta inclusa la Dott.ssa De Santis;
- La graduatoria di merito del concorso *de quo*, veniva pubblicata con deliberazione dell'Istituto DOP/657/2021 in data 09.09.2021;
- All'esito della pubblicazione della graduatoria la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti, così acquisendo le sue schede di valutazione dei titoli, una per l'Area A- Strategia ed una per l'Area B - Gestione dei processi statistici e dei processi organizzativi e amministrativi a supporto della produzione statistica ed il verbale n. 3 della Commissione del 29 luglio 2020 recante ad oggetto "discussione e determinazione degli elementi per la valutazione dei candidati".
- Con riferimento all'Area B - Gestione di processi, per le pubblicazioni, alla ricorrente venivano attribuiti 7,8 punti su un massimo di 10 previsti; per l'attività professionale venivano attribuiti 6 punti su un massimo di 35 previsti; per le competenze manageriali, le venivano attribuiti 14 punti su un massimo di 15 previsti; per il giudizio complessivo le venivano attribuiti 12 punti su un massimo di 15. Il tutto per un totale 39,8 punti.
- Con riferimento all'Area A- Strategia, per le pubblicazioni, alla ricorrente venivano attribuiti 7,8 punti su un massimo di 10 previsti; per l'attività professionale venivano attribuiti 5 punti su un massimo di 35 previsti; per le competenze manageriali, le venivano attribuiti 14 punti su un massimo di 15 previsti; per il giudizio complessivo le venivano attribuiti 12 punti su un massimo di 15. Il tutto, per un totale 38,8 punti.
- L'art. 5 del bando ai fini della valutazione dei titoli così disponeva:

***"Valutazione dei titoli"***

*1. Il concorso si svolge per titoli ed esame. Il punteggio massimo che ciascun candidato può riportare è pari a 100 punti, così ripartiti:*

*A) Titoli max 75 punti*

*B) Colloquio max 25 punti*

*Per quanto riguarda i titoli, verranno prese in considerazione le seguenti categorie:*

*a) Pubblicazioni e lavori max 10 punti:*

*Monografie, pubblicazioni su riviste nazionali o internazionali, rapporti tecnici*

*b) Attività professionale max 35 punti:*

Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione alle attività di:

- strutture organizzative complesse;
- progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.

Nella valutazione dell'attività professionale, sarà dato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta

**c) Competenze manageriali max 15 punti:**

Risultati raggiunti, in termini di innovazione di processo e/o prodotto, nella direzione e gestione di strutture e/o progetti di innovazione, attraverso modelli organizzativi e produttivi coerenti con il programma di modernizzazione dell'Istituto

**d) Giudizio complessivo max 15 punti:**

Giudizio complessivo sul percorso formativo e il profilo professionale, manageriale e culturale del candidato, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, i criteri di valutazione dei titoli definiti dalla Commissione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Istituto, al termine della procedura concorsuale di cui al presente Bando."

Il verbale n. 3 della Commissione esaminatrice n. 2043856/21 del 10/06/2021, acquisito a seguito di accesso agli atti, con riferimento all'attività professionale così disponeva :

"Con riferimento alla valutazione dell'attività professionale, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b), la commissione stabilisce che verranno considerate le attività prestate in riferimento a tematiche connesse ad almeno uno degli ambiti di competenza associati all'area concorsuale prescelta dai singoli candidati, da questi adeguatamente documentate o autodichiarate. La valutazione della commissione (per un punteggio massimo di 35) dovrà essere basata sull'analisi dei seguenti elementi:

a) Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato); b) Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato); c) Coordinamento di commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (massimo 2,5 punti per profilo A e 3,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato);

d) Partecipazione a commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali (massimo 1 punto per ogni titolo presentato);"

Dall'esame della scheda emerge dunque che tutti i titoli relativi all'attività professionale svolta presso il datore di lavoro privato non sono stati valutati.

La valutazione dei titoli è illegittima e conseguentemente è illegittima l'esclusione dal colloquio della ricorrente, con ogni conseguente illegittimità delle graduatorie di merito emesse all'esito, per i seguenti :

**MOTIVI**

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 e ss del Dlgs 165/2001, nonché dell'art. 57 del Dl.gs 165/2001 e del Dlgs 267/2000, nonché di tutte le norme e i principi generali in materia di accesso nella P.A., anche in relazione agli art. 97 e 98 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione del DPR 186/2006.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 3, lett. 4 del DPR n. 171 del 12 febbraio 1991.

Violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Violazione e falsa applicazione del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione quadriennio normativo 2006-2009 e successivi rinnovi.

Violazione dell'art. 5 del bando di concorso di cui alle Deliberazioni dell'Istat, DOP/856/2018 del 03 agosto 2018, DOP/936/2018 del 27 agosto 2018 e DOP/972/2019 del 17 settembre 2019 .

Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della carenza di motivazione, della contraddittorietà con gli atti della stessa P.A., della illogicità, della ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento, del travisamento dei fatti e della erroneità dei presupposti .

Il punteggio previsto dal bando per l'esperienza professionale è determinante ai fini dell'accesso al colloquio, tenuto conto della necessità di raggiungere un punteggio non inferiore a 60/75 e che su un totale di massimo punti 75 attribuibili per i titoli, ben 35 sono riservati alla valutazione dell'attività professionale. Ciò, a fronte di massimo 10 punti per pubblicazioni e lavori, massimo 15 punti per competenze manageriali e massimo 15 punti per giudizio complessivo.

Quindi l'esperienza professionale assume un valore determinante ai fini dell'ammissione alla ulteriore ed unica prova del concorso.

E ciò è tanto vero che la ricorrente, pur avendo conseguito un punteggio elevato prossimo al massimo per tutte le altre voci che compongono la valutazione dei titoli, ovvero per le pubblicazioni e i lavori, per le competenze manageriali e il giudizio complessivo, la corretta mancata valutazione dell'intera esperienza professionale è divenuta preclusiva dell'accesso al colloquio.

Ebbene in questo contesto, ciò che è emerso all'esito dell'accesso agli atti è che la Commissione di esame ha totalmente omissa la valutazione dell'intera esperienza lavorativa della ricorrente nel settore privato durata oltre 15 anni. L'elevato livello dell'esperienza medesima e la mancata attribuzione anche di un punteggio minimo, lascia presumere che la Commissione abbia deciso di non valutare esperienze lavorative diverse da quelle prestate presso l'ISTAT e/o presso altri Enti pubblici.

Se così è, ma non si comprende come potrebbe essere altrimenti, la omissa valutazione si palesa assolutamente illegittima. Le norme regolatrici l'accesso nella P.A. anche per profili elevati come quello per cui è causa, precludono certamente di restringere, sino a precluderlo, l'accesso alla P.A. per personale esterno attraverso l'individuazione di titoli e di punteggi che di fatto rendono impossibile ad aspiranti esterni alla P.A. l'accesso al posto messo a bando. E ciò è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie allorquando si dovesse ritenere legittima la possibilità di non valutare le esperienze lavorative in

favore di soggetti privati sebbene aventi caratteristiche rispondenti ai criteri individuati dal bando. Come già detto, la previsione di un punteggio di 35 punti per le esperienze lavorative su un minimo di 60 punti necessari per proseguire nelle prove concorsuali, rende matematicamente impossibile la partecipazione al concorso per aspiranti non già alle dipendenze dell'ISTAT e/o di enti pubblici, ovvero che possano vantare esperienze lavorative in ISTAT o in altri enti pubblici.

L'illegittimità di una simile previsione appare vieppiù evidente ove si consideri che le norme per l'accesso a detti elevati livelli contemplano già due modalità di accesso: una mediante concorso pubblico, aperto quindi a tutti, ed un'altra procedura, regolata dall'art. 15 del CCNL comparto istituzioni enti di ricerca e sperimentazioni 2002/2005, che dopo aver stabilito che il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 – Dirigente di ricerca; 2 – Primo ricercatore; 3- Ricercatore e che il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: Dirigente tecnologo; 2 – Primo tecnologo; 3- Tecnologo, prevede procedure di sviluppo verso il profilo superiore riservate esclusivamente al personale interno: 5. *L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.* 6. *Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.*

Anche per questo, nell'ambito del concorso pubblico, quale è quello oggetto del presente ricorso, non può prevedersi una riserva di punteggio per la sola esperienza presso enti pubblici e/o PISTAT, attraverso la creazione di criteri idonei a determinare la matematica esclusione di soggetti comunque in possesso dei requisiti individuati per l'accesso al concorso medesimo.

Nel caso di specie uno dei requisiti per l'accesso era costituito da una esperienza professionale di almeno 12 anni in attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o nella gestione coordinamento o direzione di strutture tecniche o progetti di innovazione di livello internazionale (art. 2 comma 2 lett. B bando).

Il tutto senza alcuna specificazione in ordine alla natura del soggetto datore di lavoro – pubblico o privato – e con riferimento ad una diversa valutazione di servizi presso PISTAT o altri enti pubblici. Anzi, il successivo comma 3 del bando di concorso, chiaramente conferma che nessuna prevalenza viene riconosciuta all'appartenenza o meno alla P.A. ovvero all'ISTAT. L'art. 3 del Bando nell'indicare le dichiarazioni da effettuarsi, al punto E) fa espresso riferimento a detta esperienza di dodici anni nell'area per la quale si presenta la candidatura, ancora senza ulteriori specificazione, prevedendo poi soltanto

come eventuali, sia l'appartenenza all'ISTAT - lett. K) dello stesso art. 3 - che i servizi prestati presso la PA, lett. J) dello stesso art. 3.

Ne deriva che, anche a voler ammettere in astratto la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni all'accesso anche nel concorso pubblico, ciò non era ammissibile nel caso di specie ove, a fronte di una individuazione dei requisiti per l'accesso che "equipara" le esperienze lavorative pubbliche e private non è poi certamente possibile immaginare che ad una delle due categorie venga matematicamente preclusa la possibilità di avanzare nel concorso medesimo, ovvero di accedere alla successiva prova.

\*\*\*\*\*

Deriva peraltro dalle previsioni del bando sopra richiamate che, anche ammesso che la P.A. possa in astratto riservarsi l'attribuzione di un punteggio alla sola esperienza professionale maturata presso datori di lavoro pubblici, nel caso di specie non lo poteva fare, in quanto chiaramente in contraddizione con altre norme del bando. Sia quelle richiamate, che definiscono i requisiti per l'accesso, sia la previsione di cui all'art. 5 del bando che con riferimento alla valutazione dell'attività professionale indicava alla lett. b) un punteggio massimo di 35 punti così definendo l'attività professionale valutabile: **b) Attività professionale max 35 punti:**

*Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione alle attività di:*

- strutture organizzative complesse;
- progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.

*Nella valutazione dell'attività professionale, sarà dato particolare rilievo alla pertinenza dei titoli presentati rispetto agli ambiti di competenze associati all'area concorsuale prescelta*

La lex specialis, non circoscrive dunque la valutazione alla sola attività presso le istituzioni pubbliche salvo, a tutto voler concedere, che con riferimento ad una delle sub-componenti, ovvero esclusivamente con riferimento alle attività svolte in "commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali". Di contro per i restanti titoli della voce b) "attività professionale", non risulta alcuna limitazione espressa e/o implicita alle sole attività prestate nei confronti di istituzioni e/o enti. Ne deriva l'illegittimità dell'operato della Commissione che sembra aver applicato i criteri dalla stessa specificati e per come risultanti dal verbale n. 3 che, pare, introdurre una distinzione seppure in forma di inciso all'interno di una parentesi nella sub voce a) ove si legge "Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato);" Tuttavia, anche laddove la Commissione si riferisce genericamente ad "enti", peraltro in un inciso esplicativo, in verità non sembra voler circoscrivere l'ambito alle sole esperienze professionali svolte in favore di p.a., ma solo indicare un elemento a titolo esemplificativo.

Di contro, tuttavia, e per l'ipotesi in cui si volesse interpretare il richiamato verbale come già limitativo alla valutazione dell'attività professionale non prestata in favore della P.A. allora lo stesso va annullato in quanto consta di una decisione in contrasto non solo con le norme sopra rubricate in materia di accesso agli impieghi pubblici, ma altresì della *lex specialis*.

\*\*\*\*

**Violazione delle Deliberazioni dell'Istat, DOP/856/2018 del 03 agosto 2018, DOP/936/2018 del 27 agosto 2018 e DOP/972/2019 del 17 settembre 2019.**

**Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della carenza di motivazione, della contraddittorietà con gli atti della stessa P.A., della illogicità, della ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento; del travisamento dei fatti e della erroneità dei presupposti .**

Sia che la omessa valutazione dell'attività professionale della ricorrente sia derivata da un'espressa determinazione assunta già alla commissione in sede di deliberazione dei criteri (verbale n. 3) sia che sia derivata dal un'erronea applicazione degli stessi in ogni caso la valutazione dei titoli che ne è derivata deve essere annullata con ogni conseguenza in ordine alla valutazione da parte della commissione esaminatrice di tutta l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente anche nel privato.

Che l'attività svolta dalla ricorrente fosse suscettibile di ampia ed elevata valutazione in quanto perfettamente aderente sia ai criteri del bando di concorso, sia a quelli indicata dalla Commissione esaminatrice, anche con riferimento all'attività svolta presso datori di lavoro privato, non può essere posto in dubbio. L'attività svolta nel privato dalla ricorrente è infatti certamente di elevato livello e di professionalità aderente a quella richiesta. Si ponga sul punto l'attenzione soltanto alla circostanza che la ricorrente è risultata vincitrice nell'ambito del già richiamato concorso del 2011 provenendo dal settore privato ove il contenuto dell'esperienza professionale richiesta e valutata si presenta in maniera simile a quella del concorso per cui è causa. Si legge nel bando del 2011 all'art. 6 lett. b relativo alla valutazione dell'attività professionale: *"Incarichi ricoperti presso istituzioni o organismi nazionali ed internazionali, responsabilità di progetti di processi di produzione statistica o di funzioni specifiche documentate, contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro, attività di docenza e di tutoraggio, partecipazione a progetti di particolare innovazione"*.  
Eguale nel presente concorso all'art. 5 del bando si fa riferimento a *Posizioni ricoperte e risultati raggiunti nel corso dell'attività lavorativa svolta, con particolare riferimento alla direzione o coordinamento oppure alla partecipazione alle attività di:*

- strutture organizzative complesse;
- progetti di innovazione e gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale;
- commissioni tecniche e gruppi di lavoro inter-istituzionali.

In ogni caso rileva che l'attività professionale svolta dalla ricorrente è documentata nel curriculum doveva essere valutata poiché aderente ai criteri del bando, oltre che del verbale della Commissione, e coerente

con il programma di modernizzazione dell'ISTAT, in particolare per la natura *Change Management Program*.

Rileva infatti che il bando del concorso per cui è causa fa espresso riferimento proprio all'esigenza di ricoprire i più elevati profili di ricercatore e tecnologo, nel caso di specie il profilo di primo dirigente tecnologo, con personale in possesso di particolare qualificazione coerente con la profonda revisione del modello di produzione statistica introdotta dal programma di modernizzazione dell'ente previsto tra l'altro nel piano di fabbisogno 2017/2019. È proprio quest'esigenza ha determinato la scelta di un concorso pubblico, ovvero la scelta di ricercare le professionalità più adeguate anche fuori dal personale ISTAT e anche, evidentemente, nell'ambito del lavoro privato. E la ricorrente, come già detto, possiede titoli di esperienza/attività, assolutamente coerenti e quindi valutabili tanto che la stessa Commissione ha valutato in maniera estremamente positiva le competenze manageriali della ricorrente, assegnandole un punteggio di ben 14 su 15 ed un giudizio complessivo sul curriculum parimenti positivo, assegnandole un punteggio di 12 su 15.

Ebbene, con riferimento al giudizio complessivo si legge nel verbale n. 3 della Commissione esaminatrice (Istat- protocollo Generale 2043856/21 10/06/2021) veniva disposto che : “ - **Giudizio complessivo** *La commissione, ai sensi di quanto previsto nel bando, è tenuta ad esprimere un giudizio complessivo sul percorso formativo dei candidati, nonché sul loro profilo professionale, manageriale e culturale, in considerazione dei risultati raggiunti attraverso l'introduzione di elementi di innovazione. Al riguardo, la commissione è concorde nel riconoscere particolare rilevanza al livello di coerenza del profilo presentato dal candidato agli ambiti di competenza richiesti dal bando (per un punteggio massimo di 15), sulla base dei seguenti elementi:*

*Profilo pienamente coerente con gli ambiti di competenze richiesti (fino a 15 punti);*

Quindi la stessa commissione ha valutato come rispondenti anche alle nuove alle esigenze dell'ISTAT le attività della ricorrente allorché le ha valutate ai fini del giudizio complessivo ed delle capacità manageriali confermando così alternamente la illegittimità della omessa valutazione di quelle stesse esperienze/attività da valutarsi singolarmente ai fini dell'attribuzione del maggiore e determinate punteggio previsto in 8 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 35 punti, nell'ambito dell'attività professionale. .

\*\*\*\*\*

Al fine di dimostrare l'erroneità del punteggio assegnato alla ricorrente, viene di seguito riportato, per ciascuno dei titoli relativi alle “Attività Professionali” non valutati dalla Commissione, un confronto con i criteri del bando e quelli riportati nel verbale 3 sopra citato.

Nel proseguo della esposizione, a riprova di quanto detto, si farà riferimento al curriculum vitae presentato dalla ricorrente per la partecipazione alla procedura indetta per l'Area A, indicandolo come CVA1 e a quello presentato per la procedura concorsuale di cui all'Area B come CVA2.

Per le "schede di valutazione" Area A e B si intendono quelle della Commissione esaminatrice relative alla candidata, per l'accesso a ciascuna delle due Aree cui la medesima ha partecipato.

**Titolo 4** in "Attività Professionali" nelle schede di valutazione Area A ed Area B, (nota commissione: "PPM Ericsson"), individuato come Titolo 14 Portfolio Management Governance & Performance nei CVA1 e CVA2; al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato.

Il titolo ed il ruolo ricoperto dalla ricorrente di Portfolio Manager, Governance e Performance, sono pienamente coerenti con il bando di concorso, con i profili richiesti nelle due aree concorsuali in questione, in quanto ruolo professionale di particolare complessità nella direzione di un'organizzazione internazionale (ruolo ricoperto per l'Italia e Israele) e coordinamento di un portfolio di progetti e attività per 303 milioni di euro di fatturato (obiettivo raggiunto e superato). Come dimostrato dal titolo presentato, la ricorrente ha utilizzato sistemi digitali di controllo, gestione e monitoraggio altamente professionali ed innovati. Il titolo, come richiesto dai requisiti del bando, è pienamente coerente con il "Programma di Modernizzazione dell'Istat", dove in più punti si fa riferimento alla gestione di portfolio come elemento di innovazione strategica per l'Istituto ed in particolare a pagina 23: *"La pianificazione integrata si concretizza nella definizione del portfolio delle iniziative dell'Istituto, completo dei rischi e delle risorse associate, elemento centrale su cui convergeranno tutte le funzioni di monitoraggio e controllo. Il modello di riferimento si fonda su un approccio di project e portfolio management e definisce un processo di pianificazione completo e integrato che, a partire dalla definizione della strategia e degli obiettivi a livello di Istituto, costruisce un portfolio di iniziative bilanciato ed efficace rispetto agli obiettivi strategici [...]"* e a pagina 35 nel *"Programma di formazione manageriale [...] Le attività formative per le quali è stata avviata la progettazione riguardano i seguenti ambiti: [...] Formazione su Project e Portfolio management."* Per quanto riportato il titolo è inoltre coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della Commissione di concorso (Verbale n° 3): "a) Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato)". Per quanto riportato, si impone una rivalutazione del titolo.

**Titolo 5** in "Attività Prof." nelle schede di valutazione area A e area B, (nota commissione: "Volta"), Titolo 15 Programma VOLTE del CVA1 e CVA2; al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato. Come specificato nei CVA1 e CVA2, relativamente al titolo 5, la ricorrente aveva il ruolo di Total Project Manager, ruolo che figura ibrida tra un Program Manager, che gestisce aggregati di progetti e il Project Portfolio Manager che gestisce attività di controllo di gestione. Il Programma Volte è un programma diviso in 9 progetti, la ricorrente ha avuto il coordinamento dei 8 Project manager e a su volta copriva anche il ruolo di Project Manager per uno dei progetti del programma. Il Programma Volt prevede più di cento persone allocate, per un contratto totale di 31 milioni di euro. Inoltre, come si evince dal titolo presentato c'è piena aderenza al bando per il ruolo ricoperto in termine di direzione di

un gruppo di progetti innovativi in attività tecnologia di particolare complessità, nella gestione e coordinamento dell'intero programma. Inoltre, come richiesto dai requisiti del bando, il titolo è pienamente coerente con il "Programma di Modernizzazione dell'Istat", dove in più punti si fa riferimento, come evidenziato in precedenza per il titolo 4, al Portfolio Management e al Project Management, a tal proposito a pagina 12: "Occorre standardizzare i processi, gli approcci e le soluzioni, accrescere la fungibilità e la flessibilità di utilizzo delle risorse umane, arricchendone la professionalità attraverso un più ampio ventaglio di esperienze, stimolare l'adozione di modelli di project management orientati agli obiettivi e ai risultati [...]", a pagina 15 "L'adozione di modelli di project management orientati agli obiettivi e ai risultati, inoltre, genera una maggiore efficienza complessiva sfruttando le economie di scala".

Il titolo è inoltre coerente con il criterio di valutazione della commissione di concorso (Verbale n° 3) "a) Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato)". Per quanto riportato, si impone una valutazione del titolo.

**Titolo 6** in "Attività Prof." nelle schede di valutazione area A e area B, Titolo 16 CPM@ericsson nei CVA1 e CVA2; la ricorrente per il seguente titolo ha avuto il ruolo di responsabile del CPM@Ericsson Program nel North Balkans (Romania, Moldavia, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Montenegro). Questo programma è un Global Change Management Program che punta a migliorare le performance in tutta l'organizzazione. Enfatisca le "best practise", l'implementazione dei processi, i ruoli e le responsabilità, l'utilizzo corretto dei "tool" e della digitalizzazione. Le aree di attenzione sono: "Common Ways of Working for Project Planning and Financial Control, Competence and Capabilities, Foundation for sales Culture, Project Management of Innovation Process". Il Programma si svolge in più fasi: Individuazione delle deviazioni dai processi Corporate (Gap assessment e analisi), preparazione delle soluzioni, corsi e workshop, audit. Viste le aree di attenzione, l'internazionalità, la complessità del programma e della sua direzione, il titolo è pienamente coerente il bando di concorso e con i profili richiesti nelle due aree concorsuali, è coerente con "Il Programma di Modernizzazione dell'Istat", in particolare per la natura di Change Management Program, come è lo è il Programma di modernizzazione stesso. Il titolo è inoltre coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale n° 3) "a) Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato)". Al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato. Per quanto riportato, se ne impone invece la valutazione.

**Titolo 7** in “Attività Prof.” nelle schede di valutazione area A e area B, Titolo 17 Project Environment Maturity Assessment nei CVA1 e CVA2. Il titolo è relativo al ruolo di Head of Project Office per la Serbia e il Montenegro e Driver del Project Environment Maturity Assessment (PEMA), svolto in Serbia. Il Project Environment Maturity Assessment è focalizzato su 4 aree Business, Human, Organizational, Process, Project Management; gli assessor hanno valutato i punti di forza e di debolezza che l'organizzazione ha nel gestire i progetti, lungo tutto il loro ciclo di vita. Come Driver del PEMA la ricorrente ha coordinato tutti i Project e Program Manager e i tecnici di maggiore esperienza, tracciando la road map, progettando e gestendo degli interventi formativi. Props-C (Project of Projects) è la metodologia utilizzata per la gestione dei progetti in Ericsson e di cui la ricorrente ha tenuto corsi ai Project e Program Manager. Per complessità, internazionalità, aree di focalizzazione, il titolo è pienamente coerente con i requisiti del bando di concorso e con i profili richiesti nelle due aree concorsuali, è coerente con “Il Programma di Modernizzazione dell'Istat”, in particolare per l'applicazione e divulgazione di metodologie di Project Management e la natura di Change Management Program di questa attività professionale, come è la modernizzazione stessa. Il titolo è quindi coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale n° 3 Istat-protocollo Generale 2043856/21 10/06/2021) “Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato)”. Al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato. Per quanto riportato, se ne impone invece la valutazione.

**Titolo 8** in “Attività Prof.” nelle schede di valutazione area A e area B, Titolo 18 PrePaid Calling Card Project & Etisalat Balance Transfer project. Titolo relativo al ruolo Customer Project Manager, IT System Integration, svolto tra Roma e Amman. Responsabile di progetti con team internazionali, responsabile del controllo dei costi, tempi, scopi, profittabilità, qualità, gestione dei rischi, degli stakeholder e delle risorse e del procurement lungo tutto il ciclo di vita dei progetti (avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura). Gestione digitale della documentazione, dei processi, delle risorse e dei costi. Per complessità, internazionalità, aree di focalizzazione. Il titolo è pienamente coerente il bando di concorso, con i profili richiesti nelle due aree concorsuali e con “Il Programma di Modernizzazione dell'Istat”, in particolare per l'utilizzo di metodologie di Project Management. Il titolo è coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale n° 3 Istat-protocollo Generale 2043856/21 10/06/2021) “Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato)”. Al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato. Per quanto riportato, se ne impone invece la valutazione.

**Titolo 9** in “Attività Prof.” nelle schede di valutazione area A e area B, Titolo 19. Project Management Office Strategy Operational Plan nei CVA1 e CVA2. Titolo relativo al ruolo di Responsabile

dell'Operational Plan della Strategia del Project Management Office Market Unit South East Europa a (MUSEE, Italia, Grecia, Malta, Romania, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Moldavia, Macedonia, Albania, Cipro) per la definizione di una strategia di innovazione a breve e medio termine, per quattro aree in particolare: "Employee Satisfaction, Operational Excellence, Customer Satisfaction, Commercial Leadership". Nello stesso ruolo Driver dei Programmi di Coaching/Mentoring e Knowledge Sharing. Visti i temi trattati, la loro complessità, l'ambito internazionale, il titolo è coerente con il bando pienamente, con i profili richiesti nelle due aree concorsuali e con "Il Programma di Modernizzazione dell'Istat", in particolare per la definizione di una strategia innovativa. Il titolo è inoltre coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale 3) "Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato)". Al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato. Per quanto riportato, se ne impone invece la valutazione.

**Titolo 10** in "Attività Prof." nelle schede di valutazione area A e area B, Titolo 20 Project of projects Adherence nei CVA1 e CVA2. Il titolo è relativo attività svolta nel di ruolo di Head of Project Office per la Serbia e il Montenegro, responsabile dell'implementazione del primo Project Office in Ericsson Serbia e Montenegro, sia al ruolo svolto in Tunisia di Supporto al Project Office Manager per la definizione della Governance dell'organizzazione. Il Project Office è il punto focale per la governance di tutta l'organizzazione. Responsabile della diffusione virale della cultura e degli standard del "project driven company" nell'organizzazione. Inoltre, relativamente al ruolo coperto per il titolo, Portfolio Manager dei progetti, responsabile diretto dei Project Manager e Program Manager, responsabile di definire la realizzazione di processi e procedure attraverso tutta l'organizzazione, di promuovere tecniche di digitalizzazione, di monitorare tutti i progetti e attività, realizzare di report per il top Management. Formatrice e tutor dei Project e Program manager; Props-C (Project of Projects) è la metodologia utilizzata per la gestione dei progetti in Ericsson e la Prop-C Adherence è il processo per l'implementazione della metodologia.

Per la direzione di una struttura organizzativa complessa in ambito internazionale e la natura del ruolo, Il titolo è pienamente coerente il bando di concorso e con i profili richiesti nelle due aree concorsuali e con "Il Programma di Modernizzazione dell'Istat", in particolare per l'utilizzo di metodologie di Project Management, Portfolio Management e la definizione della Governance dell'organizzazione.

Il titolo è inoltre coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale n° 3) "Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato)". Per quanto riportato, è coerente una valutazione del titolo.

Al titolo è stato attribuito un valore di zero ovvero non è stato valutato. Per quanto riportato, se ne impone invece la valutazione.

\*\*\*\*\*

**Inoltre, e per gli stessi motivi la scelta se ne eccipisce la illegittimità, non sono stati valutati nell'ambito del Titolo 1 in "Attività Prof." nelle schede di valutazione area A, 11 Encomi e Premi nel CVA1.**

Lettera di encomio del Presidente& CEO Carl-Henric Svanberg di Ericsson, con il riconoscimento da parte del Management come uno dei dipendenti migliori, 2 giugno 2008.

Lettera della direttrice delle Risorse Umane, con il passaggio di categoria Maria Rosaria Bonifacio, 31 giugno 2007.

Lettera di encomio della direttrice delle Risorse Umane, Maria Rosaria Bonifacio, per gli obiettivi raggiunti nel 2006, 30 marzo 2007.

Lettera di encomio della direttrice delle Risorse Umane, Maria Rosaria Bonifacio, per gli obiettivi raggiunti nel 2004: Customer Project Manager per il cliente TIM Hellas (Atene) "Excel-Ence Project Award" premio conferito per l'eccezionale performance e conduzione del progetto "H3G hardware core Modernization", Ericsson Q4 2013.

Premio Master Executive Award "Per l'eccellenza dei risultati professionali ottenuti come Head of Project Office per la Serbia e Montenegro, ho ottenuto il Premio conferito agli alunni del "Master in Ingegneria dell'impresa", Università degli studi di Roma "Tor Vergata", 3° Edizione 2009

Gli encomi e premi comprovano la continuità negli anni e i risultati positivi nella professione di Project Manager, a guida di team internazionali, nel controllo dei costi, tempi, scopi, profittabilità, qualità, gestione dei rischi, degli stakeholder, delle risorse e del procurement lungo tutto il ciclo di vita dei progetti (avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo, chiusura), per gli incarichi riportati nel CV nei relativi anni.

Il titolo risulta coerente con il bando, con *"Il Programma di Modernizzazione dell' Ista"* e il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale n° 3) *"Coordinamento di progetti di ricerca o gruppi di lavoro in ambito europeo o internazionale (massimo 3,5 punti per profilo A e 2,5 punti per il profilo B per ogni titolo presentato)"*. A detti titoli è stato attribuito un valore di zero ovvero non sono stati valutati. Per quanto riportato, se ne impone invece la valutazione.

\*\*\*\*\*

Se la ricorrente avesse avuto l'esatta valutazione dell'attività professionale svolta, per come risultante dal curriculum vitae, avrebbe conseguito per detta voce certamente in entrambe le procedure un punteggio pari o prossima al massimo punteggio stabilito di 35 punti, o comunque un punteggio certamente

sufficiente a raggiungere i complessivi punti per i titoli di 60 punti utili per ottenere l'ammissione alla prova orale/colloquio.

\*\*\*\*\*

**Sotto altro profilo rileva infine la illegittimità del punteggio attribuito anche all'esperienza lavorativa presso ISAT ed alle voci "Giudizio Complessivo" e "Capacità manageriali**

**Come già detto la ricorrente ha ottenuto esclusivamente il punteggio per il titolo 2 in "Attività Professionali" nelle schede di valutazione Area A e Area B, individuato come Titolo 12, Progetto Sede Unica Progress Report, nei CVA1 e CVA2, la valutazione per entrambe le Aree è stata di 1 punto, con nota della Commissione "partecip. Sede Unica". La ricorrente, come specificato nei CV, è la Responsabile Unica del Procedimento finalizzato alla Realizzazione della Sede Unica (protocollo Istat DOP/76/2019) e della relativa iniziativa "Sviluppo e realizzazione sede unica"(ID 1049) contenuta nel programma strategico dell'istituto denominato nel 2018 PG4".**

La realizzazione della sede unica, come riportato a pagina 11 e pagina 27 de "Il Programma di modernizzazione dell'Istat" del 28 gennaio 2016 è "un progetto speciale", con rilevanza elevata per l'obiettivo principale di "Sviluppare una specifica politica di responsabilità sociale dell'Istituto" e per gli obiettivi intermedi "Dare impulso allo sviluppo e allo sfruttamento dell'innovazione metodologica, tecnologica e organizzativa", "Dare impulso allo sviluppo e allo sfruttamento dell'innovazione metodologica, tecnologica e organizzativa", "Migliorare l'efficienza e la qualità dei processi di produzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio" è inoltre rilevante per l'obiettivo intermedio "Accrescere e riorientare le competenze delle risorse umane". Vista la strategicità del titolo e l'aderenza a "Il Programma di Modernizzazione dell'Istat", come chiesto dal bando di concorso DIR-TEC-2108, visto il ruolo di Direzione del RUP (arti 35 Legge n. 241 del 1990) e la complessità del progetto, il titolo è coerente con il criterio di valutazione per le attività professionali della commissione di concorso (Verbale 3) "a) Direzione di strutture organizzative complesse (aventi elevato livello di autonomia, tenuto conto anche degli ordinamenti interni degli enti), occupate per un periodo congruo di tempo (almeno un anno) con risultati positivi per quanto desumibili dalla documentazione presentata (massimo 8 punti per ogni titolo presentato)". **Per quanto riportato, detto titolo avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto a quello minimo individuato. Anche per questo titolo si impone una rivalutazione dello stesso.**

\*\*\*\*\*

Eguualmente, e considerata la mancata valutazione di tutta la esperienza professionale relativa a ben oltre 15 anni di attività nel settore privato, si impone altresì, ad avviso di questa difesa anche la rivalutazione dei punteggi attribuiti a titolo di "Giudizio Complessivo" e di "Capacità manageriali" dovendosi presumere che presupposto di dette valutazioni sia anche la complessiva valorizzazione delle esperienze professionali considerate e da considerare.

\*\*\*\*\*

## ISTANZA DI SOSPENSIONE

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

In punto di *fumus boni iuris* valgono ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte. Si richiama, dunque, tutto quanto dedotto nei precedenti motivi di censura. In particolare, la sospensione dei provvedimenti impugnati e della procedura *de quo* si rende necessaria in ragione dell'evidente illegittimità dei provvedimenti stessi e, nello specifico, della erroneità della valutazione dei titoli per cui è causa.

### **SUL PERICULUM IN MORA**

A seguito della pubblicazione della graduatoria è prevista l'assunzione dei vincitori ma anche lo scorrimento della stessa con la conseguenza che anche se non rientrante tra i vincitori la ricorrente potrà essere chiamata per l'assunzione.

Da qui la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla rivalutazione dei titoli, con inclusione nell'elenco degli ammessi al colloquio e fissazione della data di svolgimento dello stesso ed all'esito inserimento nella graduatoria di merito.

Pertanto si rende necessaria l'accoglimento della presente istanza di sospensiva nella forma che garantisca la rivalutazione dei titoli, con inserimento nell'elenco degli ammessi al colloquio ed all'esito inserimento nella graduatoria di merito.

Qualora il Tar adito dovesse ritenere la non irreparabilità del pregiudizio allegato e/o l'inidoneità di un provvedimento cautelare ad evitare il pregiudizio stesso, considerata anche l'evidente sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* e la tutelabilità delle esigenze anche cautelari mediante una sollecita definizione del giudizio nel merito, si chiede ai sensi dell'art. 55 comma 10 cp.a., di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

\*\*\*\*

### **Sulla tempestività del ricorso**

Visto il contenuto del bando concorsuale, che espressamente prevede e consente l'accesso agli atti solo in un momento successivo alla conclusione della procedura concorsuale, ovvero al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva (art. 11 del bando di concorso ove così si dispone "*l'accesso alla documentazione attinente alla procedura concorsuale è differito fino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 8, comma 3, del presente bando.*"), la ricorrente ha posticipato a dopo la pubblicazione della graduatoria, la presentazione dell'istanza di accesso agli atti e di conseguenza la conoscenza del provvedimento eventualmente da impugnare. Quindi, prima della pubblicazione della graduatoria è stata preclusa la possibilità di conoscere il provvedimento eventualmente impugnabile e quindi preclusa la possibilità di impugnazione senza che da ciò possa derivare alcuna decadenza. D'altra parte la predetta previsione del bando deve condurre a ritenere che lo stesso abbia voluto espressamente posticipare, non

soltanto il momento di una generica conoscibilità degli atti, ma altresì la data di perfezionamento, ovvero di pubblicazione utile al decorso del termine per l'impugnazione, di ogni atto endoprocedimentale al momento della pubblicazione della graduatoria. Il tutto con conseguente spostamento a tale data di ogni termine di decorrenza per l'impugnazione di atti endoprocedimentali anche allorquando gli stessi definivano la posizione di alcuni dei concorrenti.

#### **Istanza di rimessione in termini**

Qualora, si Voglia ritenere che, nonostante la previsione della *lex specialis*, il termine per l'impugnazione dell'elenco degli ammessi al colloquio, nella parte in cui non includeva la ricorrente, e la scheda di valutazione ed ogni altro atto presupposto, decorreva dalla data di pubblicazione di detto elenco degli ammessi alla prova orale, si formula la presente istanza dovendosi ritenere nel caso di specie la scusabilità dell'errore da parte della ricorrente. Più in particolare la scusabilità dell'errore indotto da atti e comportamenti della Amministrazione.

La buona fede e la scusabilità dell'errore in cui è stata quindi indotta, ovvero la mancata autonoma impugnazione dell'elenco suddetto, deriva, nel caso di specie dalla formulazione della disposizione contenuta nel bando (art. 11), unitamente, alla mancanza di un elenco dei non ammessi al colloquio, con allegato punteggio ed ancora dalla mancata comunicazione della scheda di valutazione dei titoli alla candidata estromessa.

L'inevitabilità dell'errore sul termine di impugnazione dell'elenco di ammessi al colloquio (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza nella mancata impugnazione) non va misurata esclusivamente alla stregua di criteri c.d. soggettivi puri (ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche caratteristiche personali dell'agente) bensì anche secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (c.d. oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge da parte del consociato. Errore in cui, come detto, nel caso di specie, la ricorrente è stata indotta in ragione del disposto contenuto nel bando concorsuale.

I casi di errore scusabile attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. per errore indotto dalla disposizione formulata nel bando) oppure ad un gravemente caotico atteggiamento lessicale ed interpretativo della stessa. La spersonalizzazione che un giudizio formulato alla stregua di criteri oggettivi puri necessariamente comporta va, tuttavia, compensata, dall'esame di eventuali, particolari conoscenze ed "abilità" possedute dal singolo agente: queste ultime, consentendo al ricorrente di cogliere i contenuti ed il significato determinativo della legge escludono che l'ignoranza della legge vada qualificata come inevitabile. Ma nel caso di specie la ricorrente non aveva competenze tecniche tali da indurla a ritenere che il disposto contenuto nel bando di posticipazione della possibilità di accedere agli atti dovesse essere interpretata diversamente ed in ogni caso che la stessa non avrebbe precluso un'impugnazione "al buio" degli atti medio tempore intervenuti lesivi dei suoi diritti.

La spersonalizzazione del giudizio va compensata dall'indagine attinente alla particolare posizione del singolo agente che, in generale, ma soprattutto quando eventualmente possedeva specifiche "cognizioni" (ad es. conosca o sia in grado di conoscere l'origine lassistica o compiacente di assicurazioni di organi anche ufficiali ecc.) è tenuto a "controllare" le informazioni ricevute. Il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità e non può certo essere strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi.

Ma nel caso di specie vertiamo nell'ambito di norme dall'elevato contenuto tecnico, non conosciute, né conoscibili neppure da un soggetto elevatamente istruito. Vieppiù laddove la P.A invece che rendere più agevole la conoscenza o meglio introducendo norme contrarie ai principi in materia di accesso agli atti rendeva irricognoscibile lo spirare di un termine processuale, avendo, come detto, impedito ovvero reso maggiormente difficile accedere alle informazioni preliminari e necessarie. O meglio inducendo la parte in errore, laddove affidandosi a quanto la controparte indicava quale termine per l'accesso agli atti e non potendo sospettare che tale posticipazione avrebbe nelle more reso inagibile il diritto, la induceva a posticipare la richiesta ritenendo posticipati anche i termini per l'azione giurisdizionale.

**In ragione di quanto detto, si chiede all'adito TAR di voler rimettere in termini la ricorrente con riferimento all'impugnazione dell'elenco degli ammessi al colloquio e della scheda di valutazione dei titoli, meglio individuati in ricorso, con ogni conseguente ordine e statuizione in ordine ai necessari adempimenti.**

Tutto ciò premesso la ricorrente come in epigrafe rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti:

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso, e previo accoglimento dell'istanza di sospensiva e, occorrendo dell'istanza di remissione in termini, annullare gli atti in epigrafe impugnati nelle parti indicate e con ogni conseguente statuizione in ordine alla valutazione dei titoli di cui in ricorso, all'ammissione della stessa al colloquio la prova orale e all'esito nella graduatoria di merito dell'area A e/o dell'Area B.

Con ogni conseguente provvedimento di legge

Con riserva di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Roma 8.11.2021

Avv. Maria Rosaria Damizia

Avv. Annamaria Vitelli

Si dichiara ai fini del contributo unificato che la presente causa è di valore indeterminabile in materia di Pubblico Impiego.

Avv. Maria Rosaria Damizia

Avv. Annamaria Vitelli